

Roma

12 giugno 2015

Prot. UCR/ULG/001487

Agli Associati

Direzione Generale

Funzione Crediti

Funzione Legale

Funzione *Compliance*

Funzione Organizzazione

Loro Sedi

“Accordo per il Credito 2015” in favore delle PMI: ulteriori chiarimenti

1. PREMESSA

Si fa seguito alla lettera circolare del 3 aprile 2015 (Prot. UCR/000835) con la quale sono stati diffusi i contenuti del nuovo “Accordo per il credito 2015” (di seguito, “Accordo”) sottoscritto il 31 marzo 2015 dall’ABI e dalle altre Associazioni di rappresentanza delle imprese, comprendente le seguenti tre iniziative:

1. **Imprese in Ripresa**, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
2. **Imprese in Sviluppo**, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
3. **Imprese e PA**, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Al riguardo, si riportano di seguito analoghe indicazioni rispetto a quelle fornite in passato in relazione alle iniziative in tema di sospensione/allungamento dei prestiti, finanziamento degli investimenti e smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA, con

alcuni necessari aggiornamenti, in particolare per quanto riguarda l'iniziativa "Imprese in Ripresa".

In relazione alle modalità di adesione all'Accordo, si rammenta che:

- i) per le banche già aderenti all'Accordo per il credito 2013, l'adesione all'iniziativa "Imprese in Ripresa" si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente al Servizio di Segreteria Generale dell'ABI (sg@abi.it; Fax n. 06.6767.457). La medesima previsione si applica alle banche aderenti al Plafond "Progetti Investimenti Italia" e al Plafond "Crediti PA", rispettivamente, in relazione alle iniziative "Imprese in Sviluppo" e "Imprese e PA";
- ii) nelle more dell'implementazione delle procedure necessarie alla realizzazione delle misure previste dal presente Accordo da parte delle banche, le stesse possono continuare ad applicare le disposizioni previste dall'Accordo per il Credito 2013 e dai Plafond "Progetti Investimenti Italia" e "Crediti PA" fino al 30 giugno 2015;
- iii) per le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB, non aderenti a una o più delle iniziative in discorso, l'adesione è sempre possibile, anche in maniera disgiunta, specificandolo nell'apposito modulo di adesione (cfr. allegato 1) che va restituito all'ABI.

2. IMPRESE AMMISSIBILI

Al pari delle precedenti iniziative, l'Accordo è rivolto alle piccole e medie imprese (di seguito, PMI), come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.

Per i limiti dimensionali di tali imprese, si fa riferimento all'art. 2 D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico (cfr. lettera circolare ABI del 6 agosto 2009 - Prot. DG002836) e gli stessi devono intendersi riferiti alla singola impresa richiedente, ancorché appartenente ad un gruppo, la quale sia residente in Italia o che, ancorché estera, abbia in Italia la stabile organizzazione. Al riguardo, si ritiene coerente con i presupposti e le finalità dell'accordo, in deroga alla normativa comunitaria di riferimento, verificare il possesso dei requisiti dimensionali della singola impresa sempre ed esclusivamente sul bilancio civilistico e non su quello consolidato¹.

¹ Con riguardo all'applicazione dell'accordo alle imprese appartenenti ad un gruppo si ritiene possibile considerare tra le PMI ammissibili anche la holding (in cui rientra la società "immobiliare pura" intesa nel senso di una "società utilizzata come cassaforte di famiglia"), in presenza di tutte le altre condizioni richieste dall'accordo. A tale conclusione si giunge considerando da un lato che né lo stesso accordo, né la normativa di riferimento contenuta nel DM 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico distinguono tra società a "monte" e imprese detenute da una holding e che "tra i contenuti tipici dell'attività di quest'ultima vi è anche quello di assumere finanziamenti a beneficio dell'attività delle società operative".

Ciascuna banca valuta l'opportunità di rispettare in maniera rigida i criteri rivenienti dalla disciplina comunitaria di PMI laddove sia necessario, ai fini della realizzazione di una delle operazioni previste dall'accordo, l'utilizzo di strumenti finanziari c/o di garanzia pubblici riservati esclusivamente alle PMI, quale, ad esempio, la copertura del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lettera a) (di seguito, Fondo PMI) o la provvista messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 si considera impresa "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica". In tale ottica, possono considerarsi imprese, ai fini della applicazione delle misure in commento, i lavoratori autonomi, e imprese familiari, nonché le associazioni e fondazioni che esercitano un'attività economica, quando l'esercizio di tale attività sia solo accessorio a quella loro propria. Del pari, rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo anche le ditte individuali e i professionisti, a condizione tuttavia che il finanziamento per il quale si richiede l'operazione di allungamento/sospensione sia stato erogato in funzione dell'attività economica da questi svolta.

Possono beneficiare delle operazioni previste dall'Accordo, tutte le PMI operanti in Italia, comprese quelle che presentino temporanee difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese "in bonis").

Il rispetto dei requisiti soggettivi anzidetti non è richiesto tuttavia in relazione alle operazioni di sconto *pro soluto* ex art. 37 del DL n. 66/2014, cui fa riferimento l'iniziativa "Imprese e PA", in considerazione della circostanza che il soggetto finanziatore non è chiamato a valutare per tali operazioni il merito creditizio dell'impresa richiedente (cfr. successivo paragrafo 5.1).

Resta comunque fermo che le operazioni previste dalle diverse iniziative sono impostate su base individuale dalle banche o intermediari finanziari aderenti all'iniziativa (genericamente "banche"), senza forma alcuna di automatismo nella concessione del credito o della realizzazione dell'intervento, stante la necessità per le banche di attenersi ai generali principi di sana e prudente gestione e al rispetto delle normative e procedure di settore applicabili.

3. INIZIATIVA “IMPRESE IN RIPRESA”

Come previsto dall'Accordo, l'ABI ha provveduto ad informare la Banca d'Italia in merito ai contenuti dell'iniziativa in discorso, affinché questi ultimi siano portati all'attenzione dell'Autorità di vigilanza europea. L'iniziativa “Imprese in ripresa”, al pari delle altre due misure previste dall'Accordo, è da considerarsi comunque valida ed efficace a partire dallo scorso 31 marzo, ed è immediatamente operativa per le banche aderenti.

3.1 CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI

Ai sensi del paragrafo 1, punto A.1 dell'iniziativa “Imprese in ripresa”, sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento, per un periodo di 12 mesi, le quote capitale delle rate di finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui)², anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali.

La presentazione delle domande da parte delle imprese beneficiarie può avvenire mediante il modello appositamente predisposto dall'ABI (cfr. allegato 2) ovvero sulla base della modulistica resa disponibile dalle singole banche aderenti.

In linea con quanto specificato in relazione agli analoghi accordi in materia, si fa riferimento alla forma giuridica del finanziamento, che deve inquadrarsi nel mutuo di cui all'art. 1813 cod. civ. Pertanto, tutte le operazioni di mutuo ipotecario e non, di qualunque specie (ivi compresi, ad esempio, quelli agrari) rientrano tutti nell'ambito applicativo dell'Accordo, sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento. Risultano ammissibili anche i mutui in origine a breve termine e successivamente allungati in virtù di accordi contrattuali tra banca e impresa, a condizione che tale allungamento non sia stato concesso nei 24 mesi precedenti la richiesta di attivazione dell'iniziativa “Imprese in Ripresa”, secondo quanto specificato nel prosieguo.

Come previsto dall'iniziativa del 2013, ancorché non inquadrabili nella forma giuridica del mutuo, possono essere oggetto delle operazioni di cui paragrafo 1, punto A.1, anche le aperture di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, a patto che la struttura finanziaria dell'operazione preveda un piano di rientro all'interno del quale siano di fatto identificabili quote capitale e interessi delle rate; tali da consentire la realizzazione di un'operazione di sospensione analoga a quella prevista per i mutui.

Le operazioni anzidette possono essere realizzate in favore delle PMI appartenenti a qualsiasi settore e non più dunque limitatamente al comparto edilizio.

² L'indicazione dei 12 mesi è da intendersi come limite massimo. È dunque possibile concordare un periodo inferiore ai predetti 12 mesi, in particolare quando ciò risponda ad una specifica esigenza della PMI.

Per i finanziamenti della specie che non prevedono pagamenti periodici di rate composte da capitale e interessi ma si basano sulla messa a disposizione sul conto corrente garantito da ipoteca di uno specifico fido il cui importo si decurta a scadenze prestabilite, l'operazione di cui al paragrafo 1, punto A.1, può sostanziarsi in una sospensione per 12 mesi del piano di rientro del fido, con corrispondente traslazione delle scadenze previste e fermo restando il pagamento degli interessi secondo la periodicità prestabilita.

In relazione alle finalità per le quali il contratto di mutuo è stato stipulato, in linea con le indicazioni fornite per le precedenti iniziative, si conferma che quando dagli atti risulti chiaramente che il mutuo non è stipulato nell'esercizio dell'attività d'impresa e per la gestione aziendale della PMI, si è in presenza di fattispecie non comprese nell'ambito applicativo del nuovo Accordo.

Quanto alla durata del mutuo, per "operazioni a breve termine" si intendono le operazioni di durata non superiore a 18 mesi; ne consegue che i mutui aventi durata originaria da 18 mesi e un giorno in su rientrano tutti nell'ambito applicativo del presente Accordo.

Ai fini dell'ammissibilità alle operazioni previste dal paragrafo 1, punto A (sospensione di mutui e *leasing*), i finanziamenti devono: i) risultare in essere al 31 marzo 2015, data di firma dell'accordo e; ii) non aver già fruito di sospensione o allungamento - anche concessi discrezionalmente alla banca al di fuori di accordi ABI - nell'arco dei 24 mesi precedenti, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse *ex lege* in via generale quali, ad esempio, le sospensive del pagamento delle rate che sono state previste per via normativa a seguito di eventi calamitosi come terremoti o alluvioni.

Quest'ultima eccezione vale a meno che la banca non rilevi che l'impresa risultasse in situazione di oggettiva difficoltà (indipendente dallo specifico evento calamitoso) al momento della concessione della misura di sospensione/allungamento prevista per legge, tale da configurare comunque una situazione di "*forbearance*".

Il menzionato periodo di 24 mesi decorre dal giorno successivo a quello di perfezionamento della precedente operazione di sospensione o allungamento.

Ai fini della verifica della concessione di altre misure agevolative nel periodo di 24 mesi, la banca considera unicamente eventuali precedenti operazioni di sospensione di mutui/leasing o di allungamento dei mutui. Non sono invece considerate eventuali precedenti operazioni di allungamento delle scadenze del credito a breve o del credito agrario di conduzione (di cui al par. 1, punti B.2 e B.3 dell'iniziativa "Imprese in Ripresa"). In altre parole, la concessione di quest'ultima tipologia di operazioni nei 24 mesi precedenti, non preclude alle imprese la possibilità di ottenere una nuova operazione di sospensione o allungamento, e viceversa.

Nell'ambito dell'iniziativa in discorso possono farsi rientrare anche le richieste di sospensione di finanziamenti (mutui o aperture di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria) con rimborso capitale interamente a scadenza (c.d. *bullet*), nel caso in cui la scadenza finale del finanziamento prevista nel contratto originario sia stabilita entro il termine del 31 dicembre 2017. In questo caso, la data prevista per il rimborso dell'unica quota capitale verrà posticipata di 12 mesi.

Per quanto attiene i mutui in preammortamento, se il periodo del preammortamento del mutuo in essere al 31 marzo 2015 si conclude prima del 31 dicembre 2017 (termine dell'iniziativa), con conseguente avvio dell'ammortamento del mutuo, ed entro tale ultima data sia stata presentata la richiesta di sospensione da parte dell'impresa, il predetto mutuo rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo. Se invece il periodo di preammortamento scade dopo il 31 dicembre 2017 il mutuo non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo, mancando a tale data l'avvio dell'ammortamento del mutuo e quindi l'obbligo di rimborso della quota capitale del predetto finanziamento.

Come previsto anche per le passate iniziative, dall'Accordo non devono ritenersi esclusi in via di principio i mutui cartolarizzati, anche perché lo spirito dell'iniziativa stessa è di non penalizzare il cliente il cui debito è stato oggetto di un'operazione di *securitisation*, che è stata decisa in via autonoma dalla banca o dall'intermediario finanziario. In ogni caso l'operazione di sospensione/allungamento non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto al caso in cui la banca avesse realizzato l'operazione di sospensione direttamente sul finanziamento originario. La banca dunque valuta in autonomia la possibilità di realizzare l'operazione in favore del cliente.

Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva prevista dall'Accordo in commento anche i finanziamenti e le operazioni di *leasing* assistiti da contributo pubblico in conto capitale c/o interessi nel rispetto delle seguenti condizioni concorrenti: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che lo pubblica sul proprio sito internet; ii) l'originario piano di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato a seguito dell'operazione di sospensione.

Per quanto riguarda l'ammissibilità alle operazioni di sospensione dei finanziamenti a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali, si conferma che – in linea con quanto previsto dall'Addendum all'Avviso comune (cfr. Lettera circolare ABI del 12 febbraio 2010 - Prot. CO/LG/1R/BA/000413) e ribadito anche in occasione delle altre passate iniziative – è necessario che tali finanziamenti abbiano la forma giuridica del mutuo (assistito da cambiali), di durata superiore a 18 mesi, con un piano di ammortamento che prevede rate di rimborso comprensive di quote capitale e quote interessi. Di conseguenza, restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo le

operazioni agevolate ai sensi della legge n. 1329 del 28 novembre 1965 (cd. legge Sabatini), realizzate secondo la tecnica dello sconto delle cambiali, dal momento che si tratta di finanziamenti agevolati a medio e lungo termine che hanno forma giuridica diversa dal mutuo. Non sono invece, *a priori*, escluse le operazioni agevolate ai sensi della cosiddetta “Nuova legge Sabatini” di cui al DL n. 69/2013 convertito nella legge n. 98/2013, fermo restando il rispetto delle due condizioni di ammissibilità di cui al capoverso precedente.

3.2 CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI SOSPENSIONE

Per quanto riguarda le condizioni economiche applicabili alla realizzazione delle operazioni di sospensione in commento, queste sono realizzate allo stesso tasso previsto dal contratto originario, e senza la necessità di garanzie aggiuntive, nel caso in cui:

- i) l'impresa non registra difficoltà nel rimborso del prestito;
- ii) l'impresa manifesta difficoltà di rimborso del finanziamento ma quest'ultimo è assistito dalla copertura del Fondo PMI³ o di altra garanzia equivalente (ovvero che consente l'applicazione di un coefficiente di ponderazione dello 0% sulla quota di esposizione coperta), inclusa la garanzia di un Confidi che è a sua volta controgarantito dal menzionato Fondo;
- iii) l'impresa manifesta difficoltà di rimborso del finanziamento ma su quest'ultimo può essere acquisita *ex novo* la copertura del Fondo PMI. Al riguardo, l'ABI e le altre Parti firmatarie dell'Accordo hanno rappresentato al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di prevedere la possibilità di acquisizione della garanzia del Fondo PMI su finanziamenti già in essere, che ad oggi resta tuttavia preclusa come da Circolare MCC n. 10/2015 di cui alla precedente nota 3.

In tutti gli altri casi, la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d'interesse che non dovrà comunque risultare superiore agli eventuali maggiori oneri patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell'operazione di sospensione e comunque non superiore a 75 punti base.

Trascorsi 24 mesi, al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d'interesse contrattuale originariamente previsto, a condizione che in tale periodo l'impresa sia stata

³ Si veda al riguardo la Circolare n. 10/2015 della Banca del Mezzogiorno-MCC relativa alla decisione del Consiglio di Gestione del Fondo PMI di ammettere alla procedura automatica di variazione della durata della garanzia del Fondo le operazioni già garantite per le quali sia stata adottata delibera di sospensione o allungamento da parte del soggetto finanziatore ai sensi dell'Accordo per il Credito 2015.

regolare nel rimborso del suo debito presso la banca. In difetto, la banca potrà mantenere il tasso modificato per tutto il perdurare della classificazione di esposizione "forborne".

Alle imprese non possono essere addebitate commissioni, spese di istruttoria e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione, dei quali la stessa banca fornirà adeguata evidenza.

Nella realizzazione delle operazioni citate, tenendo comunque a mente il principio di minimizzazione dei costi per l'impresa richiedente, la banca ha la facoltà di ricorrere ad un notaio.

3.4 CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI

Ai sensi del paragrafo 2.10 (sezione B), sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui: i) che risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) in relazione ai quali non sia stato già ottenuto un allungamento (di mutuo) o una sospensione nell'arco dei 24 mesi precedenti, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse *ex lege* in via generale.

Come segnalato all'intero del precedente paragrafo 3.1, ai fini della verifica della concessione di altre misure agevolative nel periodo di 24 mesi, la banca considera unicamente eventuali precedenti operazioni di sospensione di mutui/leasing o di allungamento dei mutui, e non le operazioni di allungamento delle scadenze del credito a breve o del credito agrario di conduzione.

Qualora l'impresa richieda la realizzazione di un'operazione di allungamento a valere su un mutuo che in passato abbia già beneficiato di analoga misura, la banca valuterà la fattibilità dell'operazione, anche tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa e delle ragioni alla base della richiesta di ripetuto allungamento.

Per quanto riguarda le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, si precisa che tale facilitazione è riservata alle anticipazioni su crediti che alla scadenza non sono stati onorati dal debitore principale, dando vita ad insoluti. Sono dunque esclusi dall'ambito di applicazione dell'Accordo le anticipazioni non ancora giunte a scadenza. Al riguardo, le banche avranno cura di prevedere adeguati margini temporali affinché l'impresa che abbia registrato un insoluto possa richiedere l'attivazione della misura di cui al paragrafo 1, punto B.2, senza compromettere il rapporto bancario.

Considerata la particolare natura delle operazioni della specie, ai fini dell'ammissibilità delle anticipazioni alla richiesta di allungamento, non sussiste il requisito in base al quale i

finanziamenti debbano trovarsi in essere alla data di sottoscrizione dell'accordo. Tale requisito è invece fatto salvo nelle operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

Per le operazioni di allungamento dei mutui che beneficiano di agevolazioni pubbliche, valgono le stesse regole previste per le operazioni di sospensione, di cui al paragrafo 2.2.

3.5 CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO

Per quanto riguarda le condizioni economiche, è previsto che le operazioni di allungamento siano realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario qualora l'impresa richiedente, entro 12 mesi dall'ottenimento dell'allungamento richiesto, avvii alternativamente: i) processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi; ii) processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale dell'azienda.

In caso di mancato avvio, ovvero di mancata conclusione, nei termini previsti⁴, di uno dei due processi anzidetti, la banca valuterà la revisione del tasso d'interesse applicato all'operazione di allungamento (inteso come piano di ammortamento residuo rispetto al momento nel quale la banca appura che l'impegno non è stato rispettato), secondo quanto specificato nel contratto di allungamento stipulato con il cliente, nei limiti di cui al punto 2.12 dell'iniziativa "Imprese in Ripresa" (cfr. anche paragrafo successivo).

Nei casi diversi da quelli di cui al primo capoverso del presente paragrafo, la banca valuterà l'eventuale variazione del tasso d'interesse applicabile all'operazione di allungamento che, in caso di incremento, non potrà comunque essere superiore all'aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'iniziale erogazione. Al riguardo, è stato concordato che l'incremento del tasso d'interesse non possa di norma superare il livello di 100 punti base, all'interno del quale devono essere ricompresi anche eventuali oneri generatisi per la banca a seguito della classificazione dell'esposizione come "forborne".

Le banche sono libere di misurare l'aumento del proprio costo di raccolta rispetto al momento dell'iniziale erogazione, secondo le modalità ritenute più opportune.

⁴ Per l'"avvio", il termine previsto è 12 mesi. Per quanto riguarda invece la "conclusione" dei uno dei due menzionati processi, si fa riferimento a quanto stabilito contrattualmente tra banca e impresa.

Le operazioni di allungamento delle scadenze del credito a breve termine e del credito agrario di conduzione sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario, a condizione che le stesse non determinino oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca derivanti dalla classificazione dell'esposizione come "forborne". In questa eventualità, la banca ha la possibilità di variare il tasso d'interesse in una misura non superiore agli eventuali maggiori oneri che la stessa sopporta.

Come regola generale, nei casi di variazione del tasso d'interesse, il raggiungimento di un accordo sulle condizioni economiche dell'operazione di allungamento è condizione fondamentale per procedere all'operazione medesima. Resta inteso che il tasso d'interesse risultante non potrà comunque superare i limiti della soglia usura in quel momento vigente.

In caso di operazioni per le quali è previsto il mantenimento del tasso d'interesse stabilito dal contratto originario, si potrebbe verificare la fattispecie per cui il tasso a suo tempo contrattualmente stabilito ecceda i limiti della soglia usura vigenti al momento della richiesta da parte della PMI. In questa circostanza la banca ha due opzioni: i) negare la richiesta di allungamento del mutuo, ovvero ii) consentirla ma riducendo il costo complessivo dell'operazione di finanziamento entro i limiti di legge.

La prestazione di garanzie aggiuntive sull'operazione di finanziamento sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare possibili incrementi del tasso, considerando la misura e la qualità della garanzia nonché il merito creditizio dell'impresa richiedente.

In analogia con le operazioni di sospensione, per le operazioni oggetto del presente paragrafo valgono le stesse previsioni in tema di divieto di applicazione di commissioni o spese di istruttoria.

3.6 ULTERIORI INDICAZIONI IN TEMA DI SOSPENSIONE E ALLUNGAMENTO

Per quanto riguarda il paragrafo 3.2, in tema di estensione delle garanzie eventualmente presenti sui finanziamenti per i quali è fatto domanda di sospensione o allungamento, si precisa che:

- laddove il garante originario non possa e/o voglia procedere al prolungamento della copertura in parola, la banca potrà rifiutarsi di realizzare l'operazione. Eventuali commissioni richieste dal garante alla banca, al fine del prolungamento della garanzia, possono essere addebitate da quest'ultima alla PMI;

- la banca potrà procedere all'estensione della garanzia compiendo, nel caso di ipoteca, le operazioni necessarie al permanere della garanzia a tutela del rimborso del credito.

Sono ammissibili alle operazioni di sospensione e allungamento anche i finanziamenti eventualmente erogati dalle banche aderenti sulla base della provvista messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito delle cinque Convenzioni sottoscritte con l'ABI dal 2009 ad oggi; a condizione che ciò non determini per la banca oneri rilevanti, determinati dalla necessità di rifinanziare l'operazione.

4. INIZIATIVA "IMPRESE IN SVILUPPO"

4.1 COSTITUZIONE DEI PLAFOND E ATTIVITÀ FINANZIABILI

L'iniziativa in discorso prevede che le banche aderenti costituiscano specifici *plafond* individuali, destinati al finanziamento dei progetti imprenditoriali delle PMI. L'obiettivo è che la somma di tali *plafond* individuali disposti dalle singole banche raggiunga l'importo complessivo di 10 miliardi di Euro.

Diversamente dal Plafond "Progetti Investimenti Italia" del 22 maggio 2012:

- i) ciascuna banca decide autonomamente in merito alla dimensione del *plafond* individuale che intende mettere a disposizione dell'iniziativa, senza riferimento alla propria quota di mercato nel finanziamento alle imprese. È inoltre possibile far confluire eventuali risorse residue del *plafond* costituito ai sensi dell'iniziativa del 2012 all'interno del nuovo *plafond* previsto dalla misura "Imprese in sviluppo".
- ii) a valere sulle disponibilità del *plafond* "Imprese in sviluppo", le banche aderenti possono finanziarie anche l'incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione, nonché la capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi.

La misura di cui al paragrafo 2.10 dell'iniziativa in discorso, in tema di finanziamento delle imprese che danno vita a processi di patrimonializzazione, è di fatto analoga a quella prevista dal punto 2.2, lettera C dell'Accordo per il Credito 2013.

Parimenti, il finanziamento la cui concessione la banca si impegna a valutare, potrà essere riferito a qualsiasi aumento dei mezzi propri, inclusi quelli rilevanti ai fini dell'Aiuto alla Crescita Economica di cui all'art. 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito, ACE). A titolo esemplificativo e non esaustivo, il finanziamento in questione potrà essere concesso in presenza di conferimenti destinati al ripianamento delle perdite o contabilizzati a riserva, di rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione dei finanziamenti verso la società, di conversioni in azioni di obbligazioni ovvero nei casi in cui gli utili di esercizio siano mantenuti nell'economia dell'impresa.

Al riguardo, si specifica che non esiste alcun vincolo tra la fruizione dell'ACE e la possibilità di presentare richiesta per il finanziamento in discorso. Non è dunque necessario che le banche effettuino controlli in merito all'eventuale concessione di tale agevolazione.

Resta fermo l'uso dell'aggettivo "proporzionale" con il quale si è scelto di dare massima flessibilità applicativa alla misura. Di conseguenza, la somma finanziata non deve necessariamente rappresentare un multiplo dell'aumento dei mezzi propri realizzato dall'impresa ma può risultare anche pari, ovvero un sottomultiplo, rispetto al rafforzamento patrimoniale conseguito.

La realizzazione da parte dell'impresa di un'operazione di aumento dei mezzi propri, alla quale è seguita la concessione di un finanziamento in attuazione delle previsioni di cui al presente paragrafo, non dà necessariamente diritto anche al mantenimento dello stesso tasso contrattuale in relazione ad un'operazione di allungamento della durata di un preesistente mutuo, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.14 dell'iniziativa "Imprese in Ripresa".

4.2 CONDIZIONI ECONOMICHE DEI FINANZIAMENTI

Il tasso d'interesse applicabile ai finanziamenti di cui alla presente iniziativa è determinato sulla base di due elementi: 1) il costo della provvista per la banca; 2) uno *spread* funzione della qualità dell'impresa e del progetto di investimento⁵.

Per i finanziamenti di durata uguale o inferiore ai 3 anni, il costo di riferimento della provvista è fissato indicativamente pari al costo effettivo di accesso per la banca alla provvista BCE nell'ambito delle cosiddette *Targeted-Long Term Refinancing Operations*, calcolato come somma tra il tasso di rifinanziamento principale della BCE ed i costi accessori dell'operazione sostenuti dalla banca.

⁵ La componente 2) non dovrà includere eventuali quote del costo di provvista sostenuto dalla banca ma essere funzione unicamente della qualità dell'impresa finanziata.

Per i finanziamenti di durata superiore ai 3 anni, il costo della provvista sarà invece pari al costo della provvista praticato alla banca dalla CDP sulla specifica durata, rilevato al momento di stipula del contratto di finanziamento della PMI e consultabile sul sito internet www.cassaddpp.it.

L'utilizzo del parametro relativo al costo della provvista BCE e CDP vale anche per le banche che non abbiano acquisito tale provvista e che utilizzino canali di funding alternativi. Resta in ogni caso fermo che la componente del "costo della provvista" che la banca potrà utilizzare nella determinazione del tasso d'interesse finito per il cliente non potrà essere superiore alle condizioni BCE o CDP, a seconda della durata del finanziamento (minore/maggiore di 3 anni).

Considerato inoltre che la provvista messa a disposizione della CDP viene acquisita dalle banche a tasso variabile, gli aderenti all'iniziativa possono strutturare il tasso d'interesse finale anche come tasso fisso, a condizione che la componente del "costo della provvista" venga fissato sulla base delle condizioni vigenti al momento di stipula del finanziamento.

In ultimo, si rileva che, ai fini della comparabilità del costo delle operazioni di finanziamento in discorso rispetto alle generali condizioni di mercato, le banche aderenti sono tenute a comunicare al cliente, oltre al tasso di interesse finito, anche le due componenti che lo determinano (ovvero il costo della provvista e lo *spread*).

Sul finanziamento potranno essere acquisite garanzie da parte del Fondo PMI, dell'ISMEA o della SACE, nonché di Confidi o altri organismi ritenuti idonei dalla banca. In questo caso la banca metterà in evidenza la riduzione del tasso di interesse resa possibile dalla presenza di una garanzia idonea.

5. INIZIATIVA "IMPRESE E PA"

5.1 COSTITUZIONE DEI PLAFOND E OPERAZIONI FINANZIABILI

Le modalità di costituzione dei plafond previsti dall'iniziativa in discorso sono analoghe a quelle descritte in relazione all'iniziativa "Imprese e Sviluppo" (cfr. primo capoverso del precedente paragrafo 4.1).

Sono realizzabili a valere sul plafond "Imprese e PA" le seguenti operazioni finanziarie:

1. sconto *pro soluto*, anche con garanzia dello Stato concessa ai sensi dell'articolo 37 del DL n.66/2014;
2. anticipazione del credito, con cessione dello stesso (realizzata anche nella forma dello sconto *pro solvendo*);
3. anticipazione del credito, senza cessione dello stesso.

A seconda della propria operatività in tema di smobilizzo di crediti vantanti verso la PA, le banche aderenti si impegnano ad attivare almeno una delle tre linee di prodotto sopra descritte. Ad esempio, una banca aderente può scegliere di realizzare unicamente le operazioni di anticipazione del credito senza cessione, così come un *factor* può limitarsi ad offrire esclusivamente operazioni di sconto *pro soluto*.

Considerato che nelle operazioni di sconto *pro soluto* ex art. 37 del DL n. 66/2014, il rischio assunto dalla banca è interamente coperto dalla garanzia dello Stato e le probabilità di incasso del credito scontato non dipendono dalla situazione economico-finanziaria dell'impresa, come anticipato, le operazioni medesime possono essere realizzate anche in favore di PMI che non rispettino i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2 dell'Accordo per il Credito 2015 ovvero non siano "in bonis" al momento di presentazione della domanda; ciò anche tenuto conto che sulle operazioni della specie il rischio di revocatoria fallimentare è stato sterilizzato dal comma 7-bis dell'articolo 37 del menzionato decreto legge.

I crediti che possono essere oggetto di smobilizzo ai sensi dell'iniziativa in discorso devono essere "certificati" come certi, liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, così come successivamente integrato e modificato, secondo la procedura individuata dai decreti attuativi.

La realizzazione delle operazioni di cui al punto 3 è subordinata a:

- i. il conferimento, da parte dell'impresa alla banca, di un mandato irrevocabile all'incasso del credito vantato nei confronti della PA;
- ii. l'acquisizione da parte della banca della copertura (diretta o nella forma della controgaranzia) del Fondo PMI o di altro garante equivalente o controgarantito dal Fondo stesso.

La durata delle operazioni di cui al precedente punto 3 sarà coerente con la data di pagamento del credito, prevedendo dunque che l'impresa rimborsi l'anticipazione non prima della data di pagamento indicata dalla PA in sede di certificazione.

L'ammontare anticipato dalla banca non potrà inoltre essere inferiore al 70% del valore del credito che l'impresa vanta nei confronti della PA, al netto di eventuali debiti della stessa impresa rilevati in sede di certificazione.

Le banche, nella gestione e nella valutazione dell'esposizione complessiva dell'impresa, terranno in adeguata considerazione la circostanza che il rischio di credito delle operazioni derivanti dall'utilizzo del *plafond* è anche riconducibile alla PA debitrice, di norma più solvibile rispetto all'impresa creditrice.

Ai sensi del punto 3.4 dell'accordo oggetto della presente circolare, le banche aderenti si impegnano a non computare, ai fini del raggiungimento del limite di fido complessivamente concesso all'impresa, la quota delle anticipazioni che risulta coperta dal Fondo PMI o da altro garante equivalente⁶. Restano fermi tutti i normali obblighi in tema di segnalazioni di vigilanza riferiti alla posizione dell'impresa finanziata.

Quest'ultima previsione è condizionata alla circostanza che i crediti oggetto della anticipazione non siano stati già considerati dalla banca ai fini di precedenti operazioni di finanziamento (ovvero non abbiano costituito l'elemento fondante sulla cui base la banca aveva deliberato la concessione di precedenti finanziamenti).

Posto che l'articolo 9, comma 3-bis, del DL n. 185/09, a seguito delle integrazioni intervenute nel tempo, prevede che tutte le certificazioni, rilasciate ai sensi dello stesso decreto legge, indichino obbligatoriamente la data prevista di pagamento, è possibile che le banche aderenti ricevano richieste di attivazione del *plafond* previsto dall'iniziativa in discorso, anche sulla base di certificazioni, diverse da quelle rilasciate ex DL n. 185/08, che non presentino la data di pagamento. È questo il caso, ad esempio, delle certificazioni di crediti derivanti da contratti di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010.

In tal caso, sebbene non espressamente indicato nel testo dell'iniziativa, le banche aderenti – in analogia con quanto previsto dal *Plafond "Crediti PA"* del 22 maggio 2012 – possono valutare la realizzazione di operazioni di anticipazione bancaria di detti crediti, per una durata di 12 mesi, a condizione che l'impresa sia "in bonis" e non abbia ritardi di pagamento, e che il Fondo PMI rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi – anche più volte, a semplice richiesta della banca – qualora il pagamento del credito non avvenga nel frattempo.

⁶ Si considera garante equivalente al Fondo qualsiasi altro soggetto che sia: i) controgarantito dal Fondo stesso ovvero; ii) in grado di rilasciare garanzie alle quali può essere applicata una ponderazione dello zero per cento, ai fini della misurazione del rischio di credito a fini prudenziali.

5.2 CONDIZIONI ECONOMICHE

Le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicabili alle operazioni della specie sono analoghe a quelle previste dall'iniziativa "Imprese in Sviluppo" e descritte nel precedente paragrafo 4.2.

Considerata la durata limitata delle operazioni di smobilizzo in discorso (che risulta comunque inferiore ai 3 anni), il costo di riferimento della provvista è fissato sempre in misura pari al costo effettivo di accesso per la banca alla provvista BCE nell'ambito delle cosiddette *Targeted-Long Term Refinancing Operations*, calcolato come somma tra il tasso di rifinanziamento principale della BCE ed i costi accessori dell'operazione sostenuti dalla banca.

Tale costo, sommato allo *spread* funzione della qualità dell'impresa e/o del garante o della tipologia di operazione, determinerà il tasso d'interesse finito applicabile all'operazione di smobilizzo.

Rispetto alle modalità di determinazione delle condizioni economiche sopra riportate, fanno eccezione le menzionate operazioni di sconto *pro soluto* con garanzia dello Stato, ex DL n. 66/2014, per le quali le condizioni economiche sono fissate dall'articolo 2 decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2014⁷.

Distinti saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale



Allegati

⁷ Per le operazioni di cessione della specie non può essere richiesto uno sconto superiore all'1,90% in ragione di anno dell'ammontare complessivo del credito certificato, comprensivo di ogni eventuale onere. Qualora l'ammontare complessivo dell'operazione di cessione superi i 50 mila euro, sull'importo eccedente tale soglia non può essere richiesto uno sconto superiore all'1,60% in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere.